



L'OASI

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Modello di Organizzazione e Gestione

ai sensi del D.lgs. n. 231/01

PARTE GENERALE

**L'OASI SOCIETÀ' COOPERATIVA
SOCIALE**

I.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	3
1.1.	Introduzione e quadro normativo.....	3
1.2.	Elenco e descrizione dei reati disciplinati.....	4
1.3.	Le sanzioni e i delitti tentati	49
1.4.	Responsabilità dell'ente	50
1.5.	Il Modello 231 quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa	50
II.	IL MODELLO 231 DI L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	52
2.1.	Modello di Governance	52
2.2.	Adozione del Modello	53
2.3.	Finalità del Modello	54
2.4.	Struttura del Modello.....	54
2.5.	Modifiche e integrazioni del Modello.....	54
III.	ORGANISMO DI VIGILANZA E SUO REGOLAMENTO	56
IV.	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	57
4.1.	Informazione e formazione delle parti interessate	57
V.	SISTEMA DISCIPLINARE	58
5.1.	Principi generali del sistema disciplinare.....	58
VI.	VERIFICHE PERIODICHE	59

Stato di revisione	Descrizione modifica
Rev. 00 del 31/03/2026	Prima emissione

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Introduzione e quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, adeguando la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

La responsabilità dell’ente giuridico sussiste anche quando l’autore del reato non sia stato identificato, non sia imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.

Il regime di responsabilità amministrativa a carico dell’impresa è configurabile per reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, di unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo o che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti.

Le fattispecie di reato rilevanti sono molteplici, e riportate nel dettaglio nel paragrafo che segue.

L’art. 6 del D.lgs. n. 231/01 contempla, tuttavia, una forma di esonero di responsabilità qualora l’ente dimostri, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo “MOG”, o “Modello” o “Modello 231”), idoneo a prevenire la commissione dei reati considerati, provando quindi l’assenza della cosiddetta “colpa organizzativa”.

Il D.lgs. n. 231/01 sancisce, infatti, che la società non debba rispondere degli illeciti commessi se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al punto precedente.

Pertanto, **L’Oasi Società Cooperativa Sociale**, di seguito anche solo “la Cooperativa L’Oasi” o “la Cooperativa” o “la Società”, ha adottato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati previsti dal D.lgs. n. 231/01.

1.2. Elenco e descrizione dei reati disciplinati

Di seguito si riportano i reati disciplinati dal D.lgs. n. 231/01:

- **ART. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]**

Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta. Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo. Il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità. Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento deve essere utilizzato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio anti-doveroso). Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. La natura pluri offensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza. Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando

il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Nell'articolo vengono di fatto incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con l'Unione europea, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive. Per "contratto di fornitura" si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019). La norma identifica un elemento aggiuntivo nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).

Alcuni esempi di comportamenti che potrebbero configurare il reato:

- fornitura ad una mensa pubblica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto;
- consegna ad enti ospedalieri committenti di materiali di marche diverse da quella pattuita senza avvisare i committenti pubblici;
- lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto;
- consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente (Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264).

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato di altro ente pubblico o delle Comunità europee

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto. Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato. Costituiscono ad esempio condotte di reato: la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che

l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Unione europea.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali, ecc.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo stato o ad altri enti pubblici. La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.); tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Si specifica che, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1), 640-bis e 640-ter c.p., il legislatore equipara l'Unione europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato.

Art. 2 della L. n. 898/1986 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia

L'articolo prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

- **ART. 24-BIS DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. n. 90/2024]**

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui al Capo III del Codice Penale (artt. 476-493 c.p.) aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema. È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

L'articolo in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno. Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Per quanto riguarda le realtà societarie si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica a un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse della società stessa.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte. Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema). I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dalla società o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato, perseguibile d'ufficio, prevede sanzioni per la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto. Costituisce condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 629 c.p., terzo comma, Estorsione informatica

L'articolo punisce le condotte di coartazione della volontà altrui attraverso la commissione o la minaccia di reati informatici (artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p.), da cui derivano un danno per la vittima ed un ingiusto profitto dell'autore del reato. Il delitto di estorsione informatica può comportare a carico dell'ente a vantaggio del quale viene commessa l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p. Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

L'articolo punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

L'articolo punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

- **ART. 24-TER DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

L'articolo punisce coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano un'associazione allo scopo di commettere più delitti; anche la mera partecipazione costituisce reato e può essere altresì di secondaria importanza purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi, che concorrono infatti con la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto di associazione a delinquere. Il configurarsi dei reati associativi fa sì che la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/01, si estenda a una serie indeterminata di fattispecie di reato commesse per la realizzazione del patto criminoso, quindi non necessariamente incluse nell'elencazione dei reati presupposto. Il reato di associazione per delinquere potrebbe altresì manifestarsi in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 260 del Codice dell'ambiente.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli **articoli 600 (riduzione o al mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi)** nonché all'articolo 12, comma 3-bis, D.lgs. 286/1998 (**reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina**), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli **600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale),** quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, **609-quater (atti sessuali su minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo),** quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e **609-undecies (adescamento di minorenni),** si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniero

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24 ter D.lgs. n. 231/01 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità,

ampia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

L'articolo punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Il disposto normativo dell'art. 416-ter ha subito nel corso degli anni svariare modifiche, che hanno apportato sostanziali cambiamenti alla disciplina pregressa, sia per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante che per la dosimetria sanzionatoria. Per quanto riguarda i soggetti attivi, viene ampliato il novero dei possibili autori del reato: sia per il promittente che per il promissario viene specificato che può essere protagonista dell'accordo anche un soggetto intermediario; per il procacciatore di voti viene precisato che può trattarsi anche di un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. oltre che chiunque si impegni a procacciare voti mediante il ricorso al metodo mafioso.

Relativamente alla condotta del promissario viene precisato che questo è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità (già contemplati nel testo ante riforma), anche qualora si renda meramente disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona. Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

La condotta è quella descritta all'art. 416 c.p., con la specifica finalità di attuare o partecipare ad un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

Art. 407, c. 2, lett. a), n.5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 apr. 1975, n. 110.

Il disposto normativo punisce chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta.

- **ART. 25 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO DI UFFICIO [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]**

Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma)

In particolare, l'articolo 314 del c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

L'articolo 316, invece, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 317 c.p. Concussione

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio. L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso anti-doveroso dei poteri pubblici, oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche). Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa, in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla Cooperativa in via residuale, o nella forma del concorso dell'*extraneus* tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società).

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

È l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria).

Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale, in quanto punibile solo se commesso dallo stesso, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo, o a concorso necessario, e ne rispondono sia il corruttore che il corrotto. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 318 inasprendone il trattamento sanzionatorio.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a

sé o ad altri denaro a oltre utilità non dovute. Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria (artt. 318-319 c.p.), con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dall'articolo in esame (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che alle persone sopra indicate, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali oppure al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

L'abuso d'ufficio si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Rispetto a tale fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'articolo si applica anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì

aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- **ART. 25-BIS FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016]**

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione (fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati) o alterazione (modifica del valore della moneta genuina) di monete; introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

L'articolo punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto. La ratio di tale norma consiste nella scelta di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione per rispondere alla necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

L'articolo punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Tale articolo punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali, sia esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.

- **ART. 25-BIS.1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Tale articolo punisce chiunque cagioni un nocumento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

La condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze non genuine come genuine

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti

chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei a indurre in errore i consumatori.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

L'art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto.

- **ART. 25-TER REATI SOCIETARI [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.lgs. n.38/2017 e dal D.lgs. n. 19/2023]**

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti, quando la comunicazione degli stessi è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; salvo le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, il reato procedibile d'ufficio.

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società stessa.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali dalla legge. Stante l'esplicito riferimento nel D.lgs. 231/01 al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., il reato si può imputare alla società solamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, ovvero il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche previste dall'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Tale fattispecie di reato è prevista a tutela dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale, a garanzia dei diritti di creditori e di terzi, e si configura nel caso in cui gli amministratori restituiscano, anche in maniera simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci oppure liberino questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Per quanto concerne la distribuzione degli utili, occorre distinguere tra i cosiddetti utili fittizi e reali; deve ritenersi fittizio e dunque non ripartibile, quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La norma prevede inoltre che, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionano danno ai creditori stessi. Perché il reato sussista è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Tale norma è dunque finalizzata alla tutela dei creditori più che all'integrità del capitale sociale.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato è configurabile quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile. Il reato sussiste solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Dunque, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario. Inoltre, la norma in esame, introdotta dalla L. 262/2005, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare, sia agli altri membri del consiglio che ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La disposizione, a tutela dei creditori, sanziona le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale nella fase della formazione e dell'aumento, impedendo i cosiddetti fenomeni di "annacquamento" ovvero che siano costituite società prive di un adeguato capitale.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

È un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci ovvero senza aver provveduto all'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, prima della soddisfazione dei creditori stessi. Il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati

La condotta punita consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche. È ugualmente punibile il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti. La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Con la Legge n. 3/2019 il reato in esame è divenuto procedibile d'ufficio e per l'instaurazione di un procedimento penale, eventualmente anche ai sensi del D.lgs. 231/01, sarà dunque sufficiente una denuncia/esposto.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

L'articolo in esame prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la

sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo e si procede a querela di parte. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 (c.d. Legge Anticorruzione) ha modificato il presente articolo eliminando la querela quale condizione di procedibilità.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

L'influenza de quo è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. L'uso del termine "determinare" sottolinea che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, nella cui fattispecie la riforma del 2002 ha unificato una molteplicità di figure al fine di realizzare una maggiore determinatezza del reato. I beni giuridici tutelati sono rappresentati dagli interessi generali dell'economia pubblica e dal regolare funzionamento del mercato.

Se commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale, la pena è aumentata (L. 132/2025).

Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato in questione può realizzarsi in due diverse ipotesi: nella prima sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La seconda ipotesi invece si realizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva. Si precisa inoltre che, con il d.lgs. n. 180 del 2015, è stato aggiunto il comma 3-bis, secondo cui "agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza". Ai sensi del decreto di recepimento, ovvero il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, l'Autorità investita dei poteri di risoluzione è la Banca d'Italia; inoltre, per poteri di risoluzione si intendono quelli conferiti a tale Autorità per poter avviare, in caso di crisi di una banca, un processo di ristrutturazione, al fine di evitare l'interruzione nei servizi offerti e la liquidazione della stessa.

Art. 54 D.lgs. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

- **ART.25-QUATER DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

L'articolo punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

L'articolo punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270 bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti

La norma, introdotta dal D.lgs. n. 21/2018, definisce le circostanze aggravanti ed attenuanti i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

L'articolo punisce chiunque al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo

L'articolo punisce chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies.

Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

L'articolo punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La pena si applica anche nei confronti della persona addestrata.

Art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

L'articolo punisce chiunque al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Sono previste pene anche per chi deposita o custodisce i beni o il denaro di cui sopra.

Art. 270 quinquies.2 c.p. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

L'articolo punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Art. 270 quinquies.3 c.p. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Questa norma punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di associazione terroristica o addestramento, si procuri o detenga consapevolmente materiale contenente istruzioni per la preparazione o l'uso di armi, sostanze chimiche o batteriologiche, o tecniche di sabotaggio, con finalità terroristiche. La ratio è rafforzare il contrasto al terrorismo anche nelle fasi preparatorie, colpendo condotte che, pur non integrando partecipazione a gruppi terroristici, rappresentano un rischio concreto.

Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

L'articolo punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo punisce chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Art. 280 ter c.p. Atti di terrorismo nucleare

L'articolo punisce chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito altresì chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

L'articolo punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona.

Art. 289 ter c.p. Sequestro a scopo di coazione

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo

L'articolo punisce chiunque, istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo.

Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, sono puniti coloro che partecipano all'accordo. Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione.

Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, o si partecipa alla stessa.

Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti.

L. n. 342/1976, art. 1 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

L'articolo punisce chiunque, con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo.

L. n. 342/1976, art. 2 Danneggiamento delle installazioni a terra

L'articolo punisce chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.

L. n. 422/1989, art. 3 Sanzioni

L'articolo punisce chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

D.lgs. n. 625/1979, art. 5 Pentimento operoso

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del c.p., non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Commisce un reato ai sensi del comma 1 della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a. un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

- b. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

Commette altresì un reato chiunque:

- a. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;
- b. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;
- c. contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - i. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o
 - ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

• **ART. 25-QUATER.1 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 2006, per bandire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ha introdotto nel c.p. l'articolo 583 bis che punisce, con la reclusione da quattro a dodici anni, "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili." La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (come ad esempio, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate. La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo cooperativo, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia. Tali enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata. L'art. 24 quater 1 del D.lgs. 231/2001 interviene sul criterio oggettivo di imputazione: si prevede infatti la punibilità dell'ente "nella cui struttura" sia commesso il delitto. In altri termini un'interpretazione rigorosa potrebbe condurre a ritenere non prevalente il criterio dell'interesse/vantaggio: potrebbe essere considerato sufficiente il dato fattuale dell'effettuazione della mutilazione nella sua

struttura, configurando così un chiaro caso di responsabilità penale oggettiva. In ogni caso, occorrerà indagare in modo puntuale quale sia il rapporto giuridico-economico tra la struttura sanitaria, in cui si svolge eventualmente l'intervento chirurgico incriminato, e il sanitario responsabile della materiale esecuzione.

- **ART. 25-QUINQUIES DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]**

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Il primo comma di tale articolo sanziona penalmente chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero ne trae profitto. Il secondo comma prevede inoltre la punizione, in via sussidiaria, per chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Tale norma sanziona condotte eterogenee quali la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di diciotto anni, ovvero il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, o il trarre comunque profitto dai suddetti spettacoli, oppure commerciare il materiale pornografico anzidetto. Fuori da tali ipotesi, la stessa norma sanziona inoltre chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché, de residuo, chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in questione. È prevista infine una sanzione anche per chi assiste ad esibizioni o spettacoli in cui siano coinvolti minori.

Art. 600 quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale

L'articolo stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali. Il legislatore, all'ultimo comma precisa la nozione di immagini virtuali: devono essere realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

L'articolo punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Tale norma punisce chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediate inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di

vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi, oppure realizza tali condotte nei confronti di minori di età.

Il D.lgs. n. 24/2014, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha apportato rilevanti modifiche all'articolo in questione, che è stato interamente riscritto; è stato infatti specificato il modo con il quale avviene la tratta di persone, è stata eliminata la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione e al prelievo di organi. Per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti l'ultimo comma del citato articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenne, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Dal novellato articolo 601 del Codice Penale si comprende come il Legislatore abbia voluto conformarsi a quanto stabilito al paragrafo 1, articolo 2 della Direttiva 36/2011/EU, non solo ampliando il concetto del delitto di tratta, ma anche specificando le diverse modalità con le quali essa si realizza. Inoltre, al fine di porre un ulteriore freno al fenomeno del traffico di essere umani, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) l'introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all'art. 601, i quali puniscono con un'apposita circostanza aggravante specifica il comandante o l'ufficiale della nave che trasporta i soggetti indicati dalla norma.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell'elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. La fattispecie in esame, attualmente risulta infatti slegata dal requisito dello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, andando a colpire non solo chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, ma anche chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Deve inoltre aggiungersi che, rispetto alla fattispecie previgente, l'uso di violenza, minaccia o intimidazione sono oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli "indici di sfruttamento" di cui all'art. 603-bis c.p., assumono un significato più ampio, essendo oggi alcuni di essi parametrati, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a tali condotte anche solo "reiterate". Di particolare importanza risulta essere anche l'indice di sfruttamento relativo alla sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro che, oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Risponde di tale delitto, introdotto dalla Legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori) chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli

600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescando un minore di anni sedici, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il legislatore del 2012 ha voluto tipizzare espressamente la condotta di adescamento, intendendo per tale qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- **ART. 25-SEXIES ABUSI DI MERCATO [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**

Art. 184 D.lgs. 58/1998 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

L'articolo punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Art. 185 D.lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato

L'articolo punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

È prevista aggravante ad effetto speciale qualora il fatto sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale.

- **ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187-QUINQUIES TUF) [articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018]**

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 Divieto di manipolazione del mercato

L'articolo sancisce che non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito: abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

- **ART. 25-SEPTIES REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 delinea due fattispecie di illecito dell'ente in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di due distinte ipotesi delittuose: la prima consiste nel delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; la seconda riguarda il medesimo delitto

commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali fattispecie di illeciti, sia omicidio colposo che lesioni gravi e gravissime di seguito trattate, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il criterio di “vantaggio”, di cui all’art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l’ente è rappresentato dal risparmio delle spese necessarie per l’attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

L’articolo punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, con aggravanti se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, e in caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

L’articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

- **ART. 25-OCTIES RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021]**

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 195 del 2021, attuativo della Direttiva Europea n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stato esteso il novero delle attività criminose da cui generano i beni riciclati. Pertanto, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui dagli artt. 648 a 648-ter potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato, e non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali e da delitti colposi.

Art. 648 c.p. Ricettazione

L’articolo punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

L’articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L’articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

L’articolo punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021, modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.L. n. 19/2024]**

Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'articolo punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

L'articolo punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne. Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110 c.p., non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione. Certo, il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

E' punto anche chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

- **ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 COMMA 2, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 184/2021]**

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- **ART. 25-OCTIES.2 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Art. 275 bis c.p. Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea

L'art. 275-bis c.p. disciplina la violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, nonché delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, incriminando le condotte che ne compromettono l'effettività.

La norma sanziona chiunque, in violazione di un divieto, obbligo o restrizione derivante da una misura restrittiva dell'Unione europea, metta direttamente o indirettamente a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi designati fondi o risorse economiche, oppure ne consenta l'utilizzo a loro vantaggio. Rientra nella fattispecie anche l'omessa adozione delle misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti o riconducibili a soggetti designati, quando tali misure siano imposte dalla normativa europea o nazionale di attuazione.

Integra altresì la condotta tipica la conclusione di operazioni economiche, commerciali o finanziarie vietate con Stati terzi oggetto di misure restrittive, con loro organismi o con entità direttamente o indirettamente possedute o controllate dagli stessi, comprese le attività connesse all'affidamento o alla prosecuzione di contratti pubblici o concessioni. Sono ricomprese anche le attività di importazione, esportazione, commercio, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto di beni, inclusi quelli in forma intangibile, nonché la prestazione di servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, quando tali operazioni risultino vietate dalle misure restrittive applicabili. La disposizione si estende inoltre alla prestazione di servizi di qualsiasi natura, compresi quelli finanziari, e allo svolgimento di operazioni finanziarie in contrasto con i divieti imposti.

La norma contempla anche le condotte elusive, ossia quelle finalizzate ad aggirare l'esecuzione delle misure restrittive. Rientra in tale ambito l'utilizzo o il trasferimento a terzi di fondi o risorse economiche oggetto di congelamento, direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti designati, nonché la presentazione o l'impiego di dichiarazioni o documentazione false o non veritiere volte a ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale di fondi o risorse economiche da sottoporre a congelamento.

La disposizione trova applicazione anche quando le operazioni siano compiute in assenza della necessaria autorizzazione prevista dalla normativa europea o nazionale, ovvero quando l'autorizzazione sia stata ottenuta mediante dichiarazioni o documentazione non veritiere. Ai fini della valutazione della rilevanza economica delle operazioni, si tiene conto anche di più operazioni di importo ridotto qualora riconducibili a un medesimo disegno economico unitario.

Art. 275 ter c.p. Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea

La disposizione in materia di violazione degli obblighi informativi connessi alle misure restrittive dell'Unione europea disciplina le condotte omissive che incidono sull'effettività dei meccanismi di congelamento e tracciabilità dei fondi riconducibili a soggetti designati.

La norma riguarda, in primo luogo, la persona fisica designata ovvero il legale rappresentante di un'entità o organismo designato che, in violazione di uno specifico obbligo informativo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o dalla normativa nazionale di attuazione, ometta di comunicare alle autorità amministrative competenti l'esistenza di fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato sui quali eserciti il diritto di proprietà o il controllo, oppure dei quali abbia il possesso o la detenzione. La condotta rilevante consiste quindi nell'omessa segnalazione di tali disponibilità patrimoniali, quando la normativa impone un obbligo espresso di comunicazione funzionale all'attivazione o al monitoraggio delle misure di congelamento.

La medesima fattispecie si estende a chiunque, pur non essendo soggetto designato, sia destinatario di un obbligo informativo imposto dalla normativa europea o nazionale di riferimento e ometta di fornire alle autorità competenti informazioni di cui sia a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, qualora tali informazioni riguardino fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato e appartenenti, possedute, detenute o controllate da persone, entità, organismi o gruppi designati. In questo caso la condotta tipica si configura come omissione di cooperazione informativa qualificata, fondata su un dovere giuridico di comunicazione derivante dalla specifica misura restrittiva applicabile.

La disciplina prevede una soglia di rilevanza economica, stabilendo che, ai fini della determinazione del valore dei fondi o delle risorse economiche, si tenga conto anche di operazioni di importo minore qualora riconducibili a un medesimo disegno economico unitario.

Art. 275 quater c.p. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività

La disposizione in materia di violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività disciplina le condotte poste in essere in difformità rispetto ai limiti e agli obblighi stabiliti nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione costituisce presupposto necessario ai sensi di una misura restrittiva dell'Unione europea.

La fattispecie ricorre quando un soggetto, pur avendo ottenuto un'autorizzazione richiesta dalla normativa europea o nazionale di attuazione per poter compiere determinate operazioni o prestare specifici servizi, realizzi le attività consentite in violazione delle condizioni, prescrizioni o limiti espressamente indicati nel provvedimento autorizzativo. La condotta rilevante non consiste, dunque, nello svolgimento di attività in assenza di autorizzazione, bensì nell'esecuzione di operazioni o nella prestazione di servizi in modo difforme rispetto a quanto autorizzato, alterando l'equilibrio valutativo su cui si fonda il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Rientrano nell'ambito applicativo tutte le ipotesi in cui l'autorizzazione imposta dalla misura restrittiva dell'Unione europea sia subordinata a condizioni specifiche relative, ad esempio, alla tipologia di beni, alla controparte contrattuale, alle modalità di esecuzione, ai limiti quantitativi o temporali dell'operazione, ovvero agli obblighi di tracciabilità e rendicontazione. L'inosservanza di tali prescrizioni integra la violazione, in quanto incide sull'assetto di controllo preventivo predisposto dalla normativa sanzionatoria europea.

La disciplina prevede una soglia di rilevanza economica e stabilisce che, ai fini della determinazione del valore delle operazioni, dei fondi, dei beni o dei servizi oggetto dell'attività, si tenga conto anche di operazioni di minore importo qualora riconducibili a un medesimo disegno economico unitario, così da evitare artificiosi frazionamenti volti a eludere il perimetro applicativo della norma.

- **ART. 25-NOVIES DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]**

Art. 171, primo comma, lett. a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette o parte di esse. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Art. 171, terzo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, purché tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore.

Art. 171 bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: , Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Art. 171 bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

La norma punisce due tipologie di condotte: a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Art. 171 ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Il reato sussiste se la condotta descritta è posta in essere per un uso non personale.

Art. 171 septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.

Art. 171 octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

- **ART. 25-DECIES INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La ratio della norma sta nel tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

- **ART. 25-UNDECIES REATI AMBIENTALI [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]**

Art. 452 bis c.p.- Inquinamento ambientale

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Soggetto attivo è "chiunque"; pur se nella maggior parte dei casi potrà individuarsi negli organi dell'ente titolari dei poteri di gestione e responsabili delle decisioni di più alto livello; in particolare, per quanto riguarda la forma omissiva, soggetto attivo potrà essere colui/coloro che siano titolari di una posizione di garanzia, vale a dire non soltanto il soggetto/soggetti titolari della legale rappresentanza, ma anche i titolari dei poteri di gestione necessari per dare corso agli obblighi normativamente richiesti.

Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale

La norma sanziona - fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. - chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Il secondo comma specifica che costituiscono "disastro ambientale", alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi

ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Il delitto risulta applicabile fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p., come da espressa clausola di riserva all'incipit della norma.

Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Ai sensi dell'art. 452 quinquies c.p.: *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”*. Con la norma in esame, pertanto, il Legislatore ha espressamente previsto la realizzabilità delitti di inquinamento e disastro ambientale anche a titolo di colpa. Oltre alle ipotesi di colpa generica, ad esempio nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente, potranno individuarsi profili di colpa specifica, riferibili ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni, in spregio alle medesime ovvero alla mancata individuazione di situazioni che potrebbero impattare sull'ambiente senza essere sussunte in prescrizioni autorizzative. Il secondo comma prevede un'ulteriore diminuzione delle sanzioni pari ad un terzo quando dai “fatti” di cui ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale derivi il pericolo di inquinamento ovvero di disastro; in questo caso, si tratta di una fattispecie di pericolo.

Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

L'articolo sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La nuova fattispecie non riguarda solo le attività relative ai rifiuti radioattivi in quanto elenca un'ampia serie di comportamenti che possono avere ad oggetto anche materiali non qualificabili come tali. Il secondo e terzo comma prevedono un aumento delle pene nel caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali ovvero nel caso di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone.

Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti

L'articolo prevede due circostanze ad effetto comune ed una ad effetto speciale, relative all'ipotesi di commissione in forma associativa dei delitti ambientali. Il primo comma prevede un aumento (fino ad un terzo) delle pene previste per l'art. 416 c.p. (associazione a delinquere) qualora l'associazione sia *“diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo”*. Il secondo comma prevede analogo aumento relativamente all'associazione ex art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), qualora la stessa sia *“finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale”*.

Infine, il terzo comma prevede un aumento da un terzo alla metà delle sanzioni previste dai commi precedenti *“se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”*.

Art. 452 terdecies c.p. Omessa bonifica

La disposizione incrimina la condotta di chi, pur essendo giuridicamente obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Il presupposto della fattispecie è l'esistenza di un obbligo specifico e attuale derivante dalla legge, da un provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure da un atto di un'autorità pubblica competente. L'obbligo deve essere determinato e concretamente esigibile, tale da imporre al destinatario un intervento finalizzato alla rimozione degli effetti dannosi o pericolosi di una situazione preesistente e al ripristino delle condizioni originarie dei luoghi.

La condotta tipica consiste nell'omissione dell'attività dovuta, ossia nel mancato compimento degli interventi necessari per la bonifica, per il ripristino ambientale o per il recupero dello stato

dei luoghi secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'obbligo normativo o dal provvedimento dell'autorità. Si tratta quindi di un reato omissivo proprio, che richiede la titolarità in capo al soggetto agente di una posizione di garanzia o comunque di un obbligo giuridico specifico di intervento.

La clausola di riserva iniziale prevede che la norma trovi applicazione solo quando il fatto non integri un reato più grave, operando così in via sussidiaria rispetto ad altre fattispecie che sanzionano in modo più severo condotte lesive dell'ambiente o dell'incolumità pubblica.

Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La disposizione disciplina il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, configurando una fattispecie caratterizzata da abitualità, organizzazione e finalità di profitto.

La condotta tipica consiste nella gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, posta in essere al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso una pluralità di operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Non è sufficiente un episodio isolato né una violazione meramente occasionale della disciplina sui rifiuti: la norma richiede un sistema strutturato, anche non formalizzato in forma imprenditoriale, idoneo a consentire la reiterazione delle operazioni illecite. Rientrano nella nozione di gestione abusiva le attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o qualsiasi altra forma di intermediazione o trattamento dei rifiuti svolta in assenza dei titoli abilitativi prescritti o in violazione sostanziale della normativa ambientale.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nella finalità di ottenere un profitto ingiusto, che può consistere tanto in un vantaggio economico diretto quanto in un risparmio di costi derivante dall'elusione delle regole sulla corretta gestione dei rifiuti.

La fattispecie assume maggiore gravità quando ha ad oggetto rifiuti ad alta radioattività, in ragione dell'elevato rischio per la salute pubblica e per l'ambiente.

Sono previste circostanze aggravanti qualora dalla condotta derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento significativo delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. Un ulteriore aggravamento è previsto quando il fatto è commesso all'interno di siti contaminati o potenzialmente contaminati, come definiti dalla normativa ambientale, ovvero nelle aree di accesso e relative pertinenze, in considerazione della particolare vulnerabilità di tali contesti.

Alla condanna conseguono pene accessorie che incidono sull'esercizio di attività e diritti, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dell'ambiente. Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È inoltre sempre disposta la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, nonché, quando ciò non sia possibile, la confisca per equivalente su beni di valore corrispondente nella disponibilità del condannato, anche indiretta o per interposta persona.

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Il reato si configura con la condotta – tenuta da “chiunque” – di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La consumazione del reato avviene poi indistintamente sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto. Sul piano dell'elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 727 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa. La disposizione normativa in oggetto esclude la configurabilità del reato quando:

1. l'azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie;
2. fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge.

Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Il reato si configura con la distruzione, da parte di "chiunque", di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione. Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Il momento consumativo del reato in oggetto coincide con la lesione (distruzione dell'habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat) del bene protetto. Il bene giuridico oggetto di tutela penale è "l'habitat all'interno di un sito protetto" che, secondo lo stesso art. 733-bis c.p., consiste in:

1. "qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE";
2. "qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE".

Sul piano dell'elemento soggettivo, invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 733 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

Art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L. n.150/1992, Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 150/1992, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, è punito chi:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

È punita anche l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 150/1992, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, è punito chi:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

È punita anche l'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

L'art. 3-bis della L. n. 150/1992 prevede che alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. In caso di violazione

delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

L'art. 6 della L. n. 150/1992 prevede che, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Art. 255-bis D.lgs. n. 152/06 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

La disposizione disciplina l'abbandono, il deposito incontrollato o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti non pericolosi in violazione dei divieti previsti dalla normativa ambientale, in particolare dagli articoli 192, 226 e 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La condotta tipica consiste nell'abbandonare o depositare rifiuti non pericolosi al di fuori delle modalità consentite o nell'immetterli direttamente nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto generale di abbandono e gestione illecita dei rifiuti. Diversamente dalla fattispecie relativa ai rifiuti pericolosi, la rilevanza penale è subordinata alla sussistenza di specifiche condizioni aggravanti, ossia quando dalla condotta derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone oppure un pericolo di compromissione o deterioramento significativo delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. La fattispecie ricorre altresì quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati, come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o nelle relative aree di accesso e pertinenze, in ragione della maggiore vulnerabilità ambientale di tali contesti.

Una disciplina specifica è prevista per i titolari di imprese e per i responsabili di enti che pongano in essere le medesime condotte in presenza delle condizioni sopra indicate. In tali ipotesi la responsabilità assume una connotazione qualificata in considerazione del ruolo gestionale rivestito e della posizione di garanzia connessa all'attività organizzata, fondandosi sulla violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti previsto dalla normativa ambientale.

Qualora l'abbandono o il deposito siano effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente si applica inoltre una sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida, secondo le modalità previste dal codice della strada.

Art. 255-ter D.lgs. n. 152/06 Abbandono di rifiuti pericolosi

La disposizione incrimina l'abbandono, il deposito incontrollato o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti pericolosi in violazione dei divieti previsti dalla normativa ambientale, in particolare degli obblighi sanciti dagli articoli 192, 226 e 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La condotta tipica consiste nell'abbandonare o depositare rifiuti pericolosi in modo non autorizzato o incontrollato, ovvero nell'immetterli direttamente nelle acque superficiali o

sotterranee, in violazione del divieto generale di abbandono e gestione illecita dei rifiuti. La fattispecie presuppone che si tratti di rifiuti qualificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente e che la condotta sia posta in essere in contrasto con i divieti espressamente previsti dalla disciplina ambientale.

La gravità del fatto aumenta quando dalla condotta derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone oppure un pericolo di compromissione o deterioramento significativo delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. Un ulteriore aggravamento è previsto qualora l'abbandono o l'immissione avvengano in siti contaminati o potenzialmente contaminati, come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nelle aree di accesso e relative pertinenze, in considerazione della particolare vulnerabilità di tali contesti ambientali.

Una disciplina specifica è prevista per i titolari di imprese e per i responsabili di enti che pongano in essere le medesime condotte nell'ambito dell'attività organizzata. In tali casi la responsabilità assume una connotazione qualificata, in ragione della posizione di garanzia e del ruolo gestionale rivestito, e si fonda sulla violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi imposto dalla normativa ambientale. Anche per tali soggetti operano le circostanze aggravanti connesse al pericolo per le persone o per l'ambiente e alla commissione del fatto in siti contaminati o potenzialmente contaminati.

Art. 256 D.lgs. n. 152/06 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

L'articolo prevede le seguenti ipotesi di reato:

- a) art. 256 co. 1 lett. a) TUA: svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208- 216 D.lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione;
- b) art. 256 co. 6 primo periodo TUA: deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 TUA;
- c) art. 256 co. 1 lett. b) TUA: svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D.lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione;
- d) art. 256 co. 3 primo periodo TUA: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata;
- e) art. 256 co. 5 TUA: attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi - in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo; fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 178 co. 2, secondo cui la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga";
- f) art. 256 co. 3 secondo periodo TUA: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi;
- g) art. 256 co. 4 TUA: inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni autorizzative ovvero carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 256-bis D.lgs. n. 152/06 Combustione illecita di rifiuti

La disposizione disciplina il delitto di combustione illecita di rifiuti, configurando una fattispecie autonoma rispetto all'incendio comune e alle altre violazioni della normativa ambientale.

La condotta tipica consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti che siano stati previamente abbandonati o depositati in maniera incontrollata, in violazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti. L'illecito si perfeziona con l'azione di combustione volontaria di tali materiali, indipendentemente dall'estensione dell'evento, e assume maggiore gravità quando abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, in ragione del più elevato rischio per la salute pubblica e per l'ambiente. Alla responsabilità penale si affianca l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, di risarcire il danno ambientale e di sostenere le spese necessarie alla bonifica, anche in via di regresso.

La norma estende la rilevanza penale anche alle condotte prodromiche poste in essere in funzione della successiva combustione illecita. È quindi punibile non soltanto chi materialmente appicca il fuoco, ma anche chi realizza attività di abbandono, deposito, gestione o trasporto di rifiuti con la finalità di destinarli alla combustione illecita. In tali ipotesi, le sanzioni previste per i reati presupposto non possono essere inferiori a quelle stabilite per la combustione stessa, qualora le condotte siano strumentali alla successiva distruzione mediante fuoco.

Un ulteriore aggravamento è previsto quando dalla combustione di rifiuti non pericolosi derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone oppure un pericolo di compromissione o deterioramento significativo delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. Analogo aggravamento opera, con maggiore intensità, quando la combustione riguardi rifiuti pericolosi e ricorrano le medesime condizioni di pericolo. Le pene sono ulteriormente aumentate qualora dalla combustione consegua un incendio, ossia un evento caratterizzato da propagazione non controllabile delle fiamme.

La gravità del fatto è incrementata anche quando la condotta è commessa in territori che siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti, in considerazione della particolare vulnerabilità e criticità del contesto territoriale.

Sono previste misure di natura patrimoniale e reale. I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto di combustione illecita sono soggetti a confisca, salvo che appartengano a persona estranea al reato e non concorrente nella sua commissione. In caso di condanna è altresì disposta la confisca dell'area sulla quale è stato commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente, ferma restando l'obbligatorietà degli interventi di bonifica e ripristino.

La disciplina non si applica all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivante dalla manutenzione del verde pubblico o privato, nei limiti consentiti dalla normativa di settore, trattandosi di attività espressamente escluse dall'ambito della combustione illecita di rifiuti.

Art. 257 D.lgs. n. 152/06 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

L'articolo prevede le seguenti ipotesi:

- a) la condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA;
- b) il secondo comma dell'art. 257 TUA punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 259 D.lgs. n. 152/06, Traffico illecito di rifiuti

L'articolo sanziona chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 258 D.lgs. n. 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

L'articolo punisce i soggetti di cui all'articolo 189 D.lgs. n. 152/06, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta, ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto.

L'articolo punisce inoltre chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, con aggravante se il registro è relativo a rifiuti pericolosi. Per le imprese con un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime sono ridotte. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Infine, l'articolo punisce chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, con aggravante nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

L'articolo punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena più grave.

Art. 260 bis D.lgs. n. 153/06 False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti

Con riferimento all'articolo 260-bis del TUA, il D.lgs. n. 231/01 prevede le seguenti ipotesi:

- a) art. 260 bis co. 6 TUA: predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- b) art. 260 bis co. 7 secondo periodo TUA: condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico;
- c) art. 260 bis co. 7 terzo periodo TUA: condotta del trasportatore che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- d) art. 260 bis co. 8 TUA: trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Alcune condotte criminose riguardano la gestione fraudolenta del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 (c.d. SISTRI). Con la Legge di conversione del decreto semplificazioni - ossia con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 - sono infatti state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti e il SISTRI è stato ufficialmente abolito con effetto a partire

dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che i relativi contributi non sono dovuti ad alcun titolo. In sostituzione dell'abolito SISTRI, la succitata legge ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità elettronica denominato "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti o RENTRI". Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data.

Art. 279 D.lgs. n. 152/06 Sanzioni

L'articolo sanziona chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. È punito altresì chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8.

Inoltre, è punito chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7), è punito chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8), è punito chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6. È altresì punito chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 202/08 Inquinamento doloso e colposo provocato da navi

Si tratta dei reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202, titolato Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. Sono punite fattispecie dolose e colpose.

Art. 3 L. n. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

L'articolo punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono; per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

- **ART. 25-DUODECIES IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]**

Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 12-bis richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del D.lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni precedenti (comma 3-bis). La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

- **ART. 25-TERDECIES RAZZISMO E XENOFOBIA [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]**

Art. 604 bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

L'articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

- **ART. 25-QUATERDECIES FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]**

Art. 1, L. n. 401/1989 Frodi in competizioni sportive

L'articolo punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Art. 4, L. n. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

L'articolo punisce chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Inoltre, è punito chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui sopra, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio.

Le disposizioni si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

Le sanzioni sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

• **ART. 25 QUINQUIESDECIES - REATI TRIBUTARI [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]**

La responsabilità amministrativa delle società è prevista in presenza dei seguenti reati tributari, il cui quadro normativo di riferimento è il D.lgs. n. 74/2000.

Art. 2, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la cui condotta sarà punita, nell'ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, con una sanzione pecuniaria fino 400 quote, anziché 500.

Art. 3, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, che verrà punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Si rammenta che questo reato, diversamente da quello statuito all'art. 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta

medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anch'esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

Art. 10, Occultamento o distruzione di documenti contabili, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi che viene punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Art. 11, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori. Tale fattispecie è punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

È stata, altresì, prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001 che, sino ad oggi, non avevano trovato applicazione. In particolare, si tratta:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Una mitigazione, tuttavia, è prevista dall'ipotesi di estinzione della fattispecie di reato di cui agli artt. 2 e 3 attraverso il pagamento dell'intero debito tributario, sempreché il pagamento in parola venga effettuato prima che l'indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico.

Corre l'obbligo di precisare che l'apparato sanzionatorio è stato emendato anche riguardo alla confisca per sproporzione, che colpisce denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Rimane invece applicabile la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.

Infine, per effetto del Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, che ha recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF), in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, agli **artt. 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione) e 10-quater (Indebita compensazione)**, e a condizione che gli stessi siano *“commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*,

è prevista l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a trecento quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a quattrocento quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione.

• **ART. 25-SEXIESDECIES, CONTRABBANDO [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020]**

L'articolo prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al **DPR n. 43/1973**, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Si elencano di seguito i reati previsti.

Art. 282, Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

L'articolo punisce chiunque introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283, Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

L'articolo punisce il capitano che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102; che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. È altresì punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284, Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

L'articolo punisce il capitano che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione: che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. È altresì punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285, Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

L'articolo punisce il comandante di aeromobile che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; che asporta merci dai luoghi di approdo

dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. È altresì è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 286, Contrabbando nelle zone extra-doganali

L'articolo punisce chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287, Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

L'articolo punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288, Contrabbando nei depositi doganali

L'articolo punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Art. 289, Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

L'articolo punisce chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290, Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

L'articolo punisce chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Art. 291, Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

L'articolo punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Art. 291 bis, Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

L'articolo punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Art. 291 ter DPR n. 43/1973, Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

L'articolo definisce le circostanze aggravanti per il reato di cui all'art. 291-bis DPR n.43/1973.

Art. 291 quater DPR n. 43/1973, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato – il diritto dello Stato a percepire il tributo – per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Art. 292 DPR, Altri casi di contrabbando

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Art. 295 DPR n. 43/1973, Circostanze aggravanti del contrabbando

L'articolo definisce le circostanze aggravanti per i delitti preveduti negli articoli precedenti.

- **ART. 25-SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]**

Art. 518 bis c.p. Furto di beni culturali

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Art. 518 ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali

Tale norma punisce chiunque si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 518 quater c.p. Ricettazione di beni culturali

Tale fattispecie incriminatrice punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 518 octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Viene punita la condotta di colui che forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. È prevista una pena inferiore per chi fa uso di tale scrittura senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Art. 518 novies c.p. Violazione in materia di alienazione di beni culturali

Tale norma punisce le seguenti condotte:

- quella di colui che, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- quella di chi, essendovi tenuto, non presenta nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- quella dell'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518 decies c.p. Importazione illecita di beni culturali

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Art. 518 undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Tale fattispecie punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano

state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518 duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

L'articolo punisce chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518 quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte

L'articolo punisce le seguenti condotte:

- 1) quella di chi al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) quella di colui che, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) quella di chi, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) quella di colui che, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

• **ART. 25-DUODEVCIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

Art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Tale articolo punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

• **ART. 25-UNDEVCIES – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI**

Art. 544-bis c.p. Uccisione di animali

L'articolo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale la pena è aumentata.

Art. 544-ter c.p. Maltrattamento di animali

Tale articolo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Si incorre nel reato di maltrattamenti di animali anche nel caso in cui si somministrino agli animali delle sostanze stupefacenti o vietate oppure nel caso in cui li si sottoponga a trattamenti che procurano un danno alla salute. Se dai fatti sopra elencati deriva la morte dell'animale la pena è aumentata.

Art. 544-quater c.p. Spettacoli o manifestazioni vietati

Tale articolo punisce chiunque organizzi o promuova spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Se dai fatti sopra elencati il reo trae un profitto in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o se deriva la morte dell'animale la pena è aumentata.

Art. 544-quinquies c.p. Divieto di combattimenti tra animali

La norma punisce chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. La pena subisce un aumento se:

- le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

La norma inoltre punisce chiunque allevi o addestri animali per destinarli sotto qualsiasi forma, anche per il tramite di terzi, alla partecipazione ai combattimenti. È prevista la sanzione penale anche per i proprietari o per i detentori degli animali, purché consenzienti, impiegati nei combattimenti o nelle competizioni e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni quindi anche al semplice spettatore.

L'articolo infine punisce gli organizzatori o coloro che effettuano scommesse anche se non presenti sul luogo del reato.

Art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui

L'art. 638 del Codice Penale italiano punisce chiunque, senza necessità, uccide, deteriora o rende inservibili animali altrui. La pena base è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 309 euro. Se il fatto riguarda tre o più capi di bestiame (gregge/mandria) o bovini/equini, la pena è aumentata

Art. 544-septies c.p. Circostanze aggravanti

La norma prevede una serie di circostanze aggravante per i reati di cui all'articolo 25 undevicies del D. Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui i fatti siano commessi alla presenza di minori; i fatti sono commessi nei confronti di più animali; l'autore diffonda, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

- **ART. 26 – DELITTI TENTATI**

L'Art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001 specifica che le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

- **RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013)**

I reati previsti costituiscono presupposto per gli enti che **operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva**; si ritiene pertanto esclusa l'applicazione degli stessi nel contesto della Cooperativa L'Oasi.

- **REATI TRANSNAZIONALI (L. 16 MARZO 2006, N. 146)**

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/01.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.lgs. n. 231/21 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro. I reati presupposto sono i seguenti, in buona parte già descritti in precedenza:

Associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 74, del DPR 309/90

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n.286

Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291 quater DPR 23 gennaio 1973

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p.;

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Si configura il reato di favoreggiamento personale in capo a chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, "aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa". Oggetto della tutela penale è l'interesse dell'Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale che viene turbato dai fatti che mirano a fuorviare od ostacolare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

Associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.;

Associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.)

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/01 si caratterizza per l'applicazione all'ente di sanzioni di carattere pecuniario, commisurate per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito e assegna a ogni singola quota un valore economico. Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni

interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Oltre alle sanzioni può essere prevista anche la pubblicazione della condanna, quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/01 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del suddetto decreto).

1.4. Responsabilità dell'ente

Secondo l'articolo 5 del D.lgs. 231/01, **l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:**

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 231/01).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale", e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono inoltre ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale".

1.5. Il Modello 231 quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del D.lgs. 231/01 prevede una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti in posizione apicale, qualora l'ente fornisca prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- di avere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche solo "OdV") il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il loro aggiornamento;
- che a commettere il reato siano state persone che hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo.

L'articolo 7 del medesimo Decreto prevede l'esonero della responsabilità amministrativa per reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se la condotta illecita è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza o se prima della commissione del reato l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, sempre ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, deve avere i seguenti requisiti:

- individuare le attività nell'ambito delle quali può verificarsi la commissione di reati;
- prevedere protocolli specifici volti a prevenire la commissione dei reati;
- stabilire in che modo deve avvenire la gestione delle risorse finanziarie, al fine di impedire la commissione di condotte illecite;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La Legge 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha integrato i requisiti di idoneità richiesti dai Modelli Organizzativi, mediante inserimento, all'art. 6 del D.lgs. 231/01 – dopo il comma 2 – dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Tuttavia, il D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24, in materia di *whistleblowing*, di attuazione della Direttiva UE 2019/1937, ha sostituito integralmente il comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001; il nuovo decreto dispone che i modelli organizzativi prevedano dei canali di segnalazione interni ai sensi della suddetta Direttiva, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare. Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva *whistleblowing* vi è innanzitutto l'ampliamento del concetto di "whistleblower", non più circoscritto ad amministratori, dirigenti e dipendenti, ma esteso a tutti i soggetti collegati in senso ampio al contesto lavorativo dell'organizzazione, compresi consulenti, collaboratori, ecc., e che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità in cui si trovano.

Di conseguenza, la Cooperativa L'Oasi ha adottato canali di segnalazione interni conformi alla suddetta normativa, e ha affidato il compito di gestire le relative segnalazioni alla c.d. "Funzione *whistleblowing*". La procedura che descrive le modalità per poter procedere con una segnalazione e le misure di protezione applicate al segnalante, è pubblicata sul sito istituzionale della Cooperativa e costituisce parte integrante del Modello 231.

II. IL MODELLO 231 DI L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

2.1. Modello di Governance

La Cooperativa L'Oasi è stata costituita nell'anno 2000 su iniziativa di tre soci fondatori, già operanti, all'epoca, nel settore della salute mentale con funzioni educative, infermieristiche e di volontariato.

L'origine dell'ente si colloca in un contesto professionale caratterizzato da una significativa esperienza maturata nell'ambito della riabilitazione psichiatrica e dell'assistenza alle persone fragili, esperienza che ha costituito il presupposto valoriale e operativo della successiva attività cooperativa.

La missione della Cooperativa consiste nella promozione e nello sviluppo di un modello di riabilitazione psichiatrica orientato alla centralità della persona, fondato su principi di dignità, inclusione, responsabilità e partecipazione attiva.

Il modello adottato è espressione dei valori, dei principi e dell'identità professionale dei soggetti che, nel tempo, hanno partecipato e partecipano alla vita e alla gestione della Cooperativa, contribuendo alla definizione di un sistema organizzativo improntato alla condivisione delle responsabilità e alla coerenza tra finalità istituzionali e prassi operative.

In tale prospettiva, la Cooperativa persegue l'obiettivo di realizzare, all'interno delle proprie unità operative, un contesto organizzativo caratterizzato da un "clima di cura" diffuso, volto a garantire alle persone affidate ai servizi un'esperienza riabilitativa improntata a professionalità, trasparenza, rispetto e competenza tecnico-scientifica.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Cooperativa si avvale di personale qualificato con specifiche competenze in materia di assistenza e riabilitazione psichiatrica.

Le équipe multidisciplinari sono composte da figure professionali dotate delle abilitazioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'organizzazione del lavoro è improntata a criteri di integrazione multidisciplinare, coordinamento funzionale e continuità assistenziale, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e dei protocolli interni adottati dalla Cooperativa.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Lo Statuto della Cooperativa prevede i seguenti organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione (CdA);
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie; quella ordinaria svolge le seguenti funzioni:

1. approva il bilancio, distribuisce gli utili e ripartisce i ristorni;
2. procede alla nomina degli amministratori, determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo ed il compenso loro spettante per l'attività svolta;
3. procede alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;

4. procede all'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge e dal presente statuto;
5. procede alle modificazioni dello statuto sociale;
6. assume la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), e c), sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto come disciplinato dall'articolo 27 dello statuto sociale. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e) e f) quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate come disciplinato dall'articolo 28 dello statuto sociale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile, delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni sei (6) mesi gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento, ai sensi dell'articolo 2403 c.c. Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea più 2 Sindaci supplenti. Allo stato attuale risulta incaricata una Società di revisione.

2.2. Adozione del Modello

La Cooperativa ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D.lgs. n. 231/01. Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello possa rappresentare un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i soggetti che, a diverso titolo, agiscono in nome e per conto della Cooperativa, compresi i fornitori, i partner e i collaboratori.

Il Modello si ispira alle *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001"* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014 e nel mese di giugno 2021, nonché a quelle di Confcooperative del 21 dicembre 2021, ed è redatto in conformità ai requisiti previsti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.lgs. n. 231/01. In particolare, prevede:

- l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati-presupposto ai fini del D.lgs. n. 231/01;

- per le aree esposte a maggior rischio, l'introduzione di specifici protocolli volti a limitare la possibilità di commettere i reati;
- la definizione di specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale coinvolto nell'applicazione dei protocolli di contenimento del rischio.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/01, la Cooperativa ha nominato un Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo "OdV"), organo monocratico dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

2.3. Finalità del Modello

Il Modello è stato predisposto al fine di dotare la Cooperativa di adeguati presidi per la prevenzione dei reati ex D.lgs. n. 231/01. Le finalità del Modello possono essere quindi così riassunte:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito passibile di sanzioni;
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Cooperativa in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la Cooperativa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo, indirizzate in particolare alle aree aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di reati ex D.lgs. n. 231/01, al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

2.4. Struttura del Modello

Il Modello è costituito dai seguenti documenti:

- **Parte Generale**, in cui sono riportati i profili normativi del D.lgs. n. 231/01 ed elencate le componenti essenziali del Modello stesso. Inoltre, la Parte Generale introduce l'Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni previste dal Modello, come anche le modalità di svolgimento degli interventi di informazione/formazione e verifiche periodiche.
- **Parte Speciale**, in cui sono riportate le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/01 in relazione alle attività svolte dalla Cooperativa L'Oasi, e le azioni di miglioramento (protocolli) finalizzate a ridurre o tenere sotto controllo i rischi individuati.

Sono inoltre parte integrante del Modello:

- Allegato I - Elenco figure apicali;
- Allegato II - Sistema sanzionatorio;
- Allegato III - Analisi dei rischi 231;
- Allegato IV - Procedura di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza;
- Allegato V- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Allegato VI – Procedura whistleblowing;
- Codice etico e di comportamento;
- Altre procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del Codice etico e di comportamento.

2.5. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del D.lgs. n. 231/01), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di

Amministrazione della Cooperativa, anche in base alle indicazioni fornite dall'OdV, ad eccezione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza; tale documento è infatti approvato e modificato dall'OdV stesso, che ha la facoltà di definire autonomamente la propria operatività e organizzazione.

III. ORGANISMO DI VIGILANZA E SUO REGOLAMENTO

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/01 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. b, D.lgs. n. n. 231/01).

L'istituzione di tale organismo è condizione necessaria, insieme all'efficace adozione ed applicazione del Modello Organizzativo, affinché l'ente possa avvalersi dell'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati di cui al suddetto decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'organo amministrativo), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno della Cooperativa.

La Cooperativa L'Oasi ha adottato un'apposita procedura contenente i flussi di comunicazione con l'OdV, la quale definisce in modo puntuale le modalità di segnalazione, verifica e accertamento delle violazioni del Modello e del Codice etico e di comportamento.

I recapiti dell'OdV, ovvero l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di posta ordinaria, sono pubblicati sul sito istituzionale della Cooperativa.

Per lo svolgimento della propria attività, l'OdV si è dotato di un apposito Regolamento, nel quale sono dettagliati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti: nomina e composizione; requisiti; funzioni e poteri; durata in carica, ineleggibilità, decadenza, sostituzione e revoca; modalità di funzionamento.

Per approfondimenti, si rimanda all'**Allegato V** del Modello 231 adottato dalla Cooperativa.

IV. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Informazione e formazione delle parti interessate

La Cooperativa promuove, attraverso pubblicazione sul sito internet o sulle bacheche delle strutture, la diffusione del Modello 231 e del Codice etico e di comportamento, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro aggiornamenti.

Inoltre, ai fini dell'attuazione del Modello, sono previste attività di informazione e formazione, articolate nel seguente modo:

- **Amministratori e personale coinvolto nell'applicazione del Modello:** consegna della documentazione del Modello e intervento informativo sulla sua applicazione; formazione periodica (almeno annuale) rivolta alle figure apicali, sul D.lgs. n. 231/01 e sui protocolli del Modello 231 finalizzati al contenimento del rischio.
- **Partner in ATI/RTI o Consorzi:** comunicazione (es. a mezzo e-mail o PEC) dell'adozione del Modello 231 e del Codice etico e di comportamento, resi disponibili nel sito internet aziendale, specificando che il rispetto dei contenuti dei suddetti documenti rappresenta presupposto indispensabile per la continuazione del rapporto associativo.
- **Soci:** informativa circa l'adozione del Modello 231 e del Codice etico e di comportamento, resi disponibili nel sito internet istituzionale, e invito a prenderne visione.
- **Fornitori/subappaltatori/collaboratori:** comunicazione (a mezzo e-mail o PEC) relativa all'adozione, da parte della Cooperativa, del Modello 231 e del Codice etico e di comportamento; integrazione dei contratti con una clausola risolutiva espressa che vincoli la controparte al rispetto dei contenuti del Modello 231 e del Codice etico e di comportamento adottati dalla Cooperativa, resi disponibili nel sito internet istituzionale. In alternativa, per i soli accordi già in essere: trasmissione della clausola risolutiva espressa di cui sopra, a mezzo e-mail o PEC, con la specifica che la stessa integra l'accordo contrattuale in essere e che pertanto necessita di esplicita accettazione.
- **Committenti/clienti:** potranno prendere visione del Modello 231 e del Codice etico e di comportamento tramite il sito internet istituzionale.

V. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali del sistema disciplinare

L'efficacia e l'effettività del Modello 231 e del Codice etico e di comportamento, sono strettamente connesse alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A riguardo, sia l'art. 6, comma 2, lettera e), sia l'art. 7, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 231/01 sanciscono che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*. Inoltre l'art. 6, comma 2bis, come modificato dal D.lgs. n. 24/2023, sancisce che gli stessi Modelli *“prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Per approfondimenti relativi al sistema sanzionatorio adottato dalla Cooperativa, anche ai sensi del D.lgs. n. 24/23, si rimanda all'**Allegato II** del presente Modello.

VI. VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV ha il compito di verificare l'effettivo funzionamento del Modello, anche mediante interviste periodiche a campione rivolte alle figure apicali della Cooperativa.

Per l'effettuazione delle suddette verifiche, sono presi in esame almeno i seguenti aspetti (elenco non esaustivo):

- aggiornamenti normativi;
- comunicazioni e segnalazioni ricevute;
- eventi considerati rischiosi;
- consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal D.lgs. n. 231/01.

Gli esiti delle verifiche summenzionate vengono portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione annuale predisposta dall'OdV.

In particolare, nel report sono evidenziate le non conformità e le osservazioni rilevate dallo stesso OdV, come anche le raccomandazioni e i suggerimenti di eventuali azioni da intraprendere.